

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari a favore del trasporto combinato

(96/C 343/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 335 def. — 96/0207(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 9 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità dell'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la situazione attuale e l'evoluzione prevista dei trasporti nella Comunità richiedono di gestire in modo ottimale le risorse di trasporto comunitarie, nel rispetto delle esigenze di protezione dell'ambiente, e che tale gestione ottimale implica che si incoraggi il ricorso al trasporto combinato, come affermato dal Consiglio nella risoluzione del 30 ottobre 1990, relativa alla creazione di una rete europea di trasporto combinato;

considerando che è opportuno completare la realizzazione di una rete di trasporto combinato attraverso l'adozione di misure comunitarie relative all'organizzazione delle catene di trasporto combinato;

considerando che la Commissione, a seguito della citata risoluzione del Consiglio del 30 ottobre 1990, aveva avviato con la decisione 93/45/CEE ⁽¹⁾ quinquennale un dispositivo sperimentale di concessione di aiuti finanziari ad azioni pilota per incentivare il trasporto combinato; che questo dispositivo viene a scadenza il 31 dicembre 1996;

considerando che l'utilità di un'azione comune in questo campo è stata dimostrata e che è opportuno convertire

questo sistema sperimentale in un adeguato sistema di azioni di interesse comunitario, nel settore del trasporto combinato di merci, che integri i risultati dell'esperienza acquisita a partire dal 1992;

considerando che dette azioni hanno la finalità di far acquisire alla collettività i benefici che il trasporto combinato comporta, in termini di riduzione della congestione, di miglioramento della sicurezza e in particolare di rispetto dell'ambiente, contribuendo anche a uno sviluppo regionale sostenibile del territorio europeo;

considerando che dette azioni hanno l'obiettivo finale di contribuire allo sviluppo di un sistema europeo di trasporto efficace, sostenendo l'introduzione di alternative al trasporto stradale su lunga distanza accettabili per il mercato e che pertanto le azioni sostenute dal presente regolamento devono avere come effetto la reintroduzione di assi di trasporto stradale;

considerando che queste azioni riguardano il trasporto combinato comunitario, compreso quello all'esterno del territorio della Comunità, e che è pertanto necessario tener conto degli assi che includono territori non comunitari, ove sia dimostrato l'interesse comunitario in termini di volume del traffico;

considerando che queste azioni, nel rispetto della libera scelta del modo di trasporto, includono misure di sostegno finanziario agli investimenti in materiale di trasporto combinato, all'accesso alle infrastrutture ferroviarie e alle vie navigabili, all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali già testati e validati e a progetti relativi agli aspetti logistici, all'addestramento del personale e alla pubblicità del programma, ad esclusione dei progetti relativi alla costruzione o allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e dei progetti di sviluppo e di ricerca tecnologica, assumendo sia la forma di studi di fat-

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 55.

tibilità, sia di contributi finanziari a sostegno di azioni innovative tendenti a migliorare la competitività del trasporto combinato;

considerando che i presupposti dei contributi finanziari di cui al presente regolamento sono diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1998, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ⁽¹⁾, e da quelli previsti dalla decisione 94/914/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dei trasporti (1994-1998) ⁽²⁾; che è pertanto possibile autorizzare il finanziamento di più misure relative allo stesso asse pilota, nell'ottica di generare proficue sinergie; che questi contributi comunitari possono pertanto fornire un sostegno aggiuntivo alle attività comunitarie di ricerca e a quelle relative al completamento delle reti transeuropee;

considerando altresì che, alla luce dell'interesse europeo dei progetti selezionati e della sorveglianza permanente di questi ultimi da parte della Commissione, gli Stati membri possono sostenere finanziariamente le misure contemplate in un'azione, nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato e del pertinente diritto derivato;

considerando che tali interventi finanziari devono essere limitati nel tempo e costituire uno speciale incentivo per indurre gli operatori a sviluppare questi servizi;

considerando che l'applicazione del presente regolamento deve essere sorvegliata regolarmente e che a tal fine la Commissione, due anni dopo l'entrata in vigore del medesimo, deve inviare una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

considerando che lo scopo delle azioni di cui al presente regolamento è di contribuire all'avvio di progetti relativi al trasporto combinato e che pertanto dette azioni devono avere una durata limitata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e scopi

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di concessione di contributi finanziari comunitari a favore di progetti che favoriscono il ricorso al trasporto combinato di merci:

- a) aumentando la competitività del trasporto combinato in termini di prezzo e di qualità del servizio rispetto al trasporto stradale; oppure
- b) incoraggiando l'uso di tecnologie avanzate nel trasporto combinato; oppure
- c) migliorando l'accesso al trasporto combinato delle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) «materiale di trasporto intermodale», un contenitore, una piattaforma, una cassa mobile oppure un veicolo stradale ad esclusione in ogni caso delle imbarcazioni per trasporto marittimo o su vie navigabili;
 - b) «trasporto combinato», qualsiasi trasporto di merci tra Stati membri effettuato mediante uno stesso materiale di trasporto intermodale, senza scaricare la merce da questo materiale durante tutto il tragitto, utilizzando almeno due modi diversi di trasporto tra quello su strada, per ferrovia, su vie navigabili o marittimo e in modo che i percorsi stradali siano i più brevi possibile;
 - c) «operatore», qualsiasi impresa che effettua servizi di trasporto combinato utilizzando interamente o in parte materiale proprio o locato, ma che ricorre ad altra impresa per il trasporto ferroviario o marittimo o su via navigabile.
2. All'interno del territorio della Comunità le azioni di trasporto combinato riguardano in via prioritaria i corridoi internazionali di trasporto combinato di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il corridoio oggetto di una o più azioni di trasporto combinato ai sensi del presente regolamento è designato come asse pilota.

Le azioni possono anche concernere assi di trasporto combinato all'esterno della Comunità quando ciò sia giustificato da un rilevante volume di traffico con destinazione o con origine nella Comunità.

Articolo 3

Requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo finanziario comunitario le azioni di trasporto combinato su assi pilota esistenti o da creare, le quali abbiano come scopo la sperimentazione di misure volte a realizzare gli scopi di cui all'articolo 1.
2. Ogni domanda relativa ad un'azione deve essere preventivamente approvata dagli Stati membri sul territorio dei quali si situa l'asse di trasporto combinato contemplato dall'azione.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 9. 9. 1996, pag. 1.

3. A decorrere dal 27 giugno 1997 il contributo finanziario comunitario non può essere accordato per misure tendenti a coprire i costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria o i costi del trasporto ferroviario, qualora le imprese ferroviarie non detengano la licenza ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/18/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

4. Non possono beneficiare del contributo finanziario comunitario per le misure innovatrici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio ⁽²⁾, ad eccezione delle imprese indicate all'articolo 10, paragrafo 2 della medesima direttiva.

Articolo 4

Entità del contributo finanziario comunitario

1. Il contributo finanziario può essere concesso:

- a) per studi di fattibilità su uno specifico asse pilota;
- b) per azioni innovatrici, cioè per investimenti specifici e per alcuni costi di gestione variabili, ad esclusione di quelli imputabili a spese per il personale, per l'energia e per la copertura di perdite finanziarie.

2. Il contributo finanziario è limitato al 50 % per gli studi di fattibilità e al 30 % per le misure innovatrici. Queste ultime devono principalmente concernere:

- a) investimenti in materiali di trasporto intermodale, a condizione che i beneficiari si impegnino a mantenere questo materiale sull'asse di cui si tratta per un periodo minimo di cinque anni;
- b) investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;
- c) la partecipazione ai costi di accesso alle infrastrutture ferroviarie o di navigazione interna;
- d) l'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali, preventivamente testati e validati, in particolare nel quadro dei programmi di ricerca europei, incluso il programma telematica;
- e) misure relative agli aspetti logistici, alla formazione del personale e alla pubblicità per le azioni di cui al presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono concedere ai beneficiari del contributo comunitario finanziamenti per le stesse azioni, nel rispetto degli articoli 77, 92 e 93 del trattato e della legislazione comunitaria in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. I progetti di azione di trasporto combinato possono essere presentati alla Commissione da uno Stato membro oppure da un'impresa privata o pubblica, stabilita nel territorio comunitario o al di fuori di esso. I progetti possono essere presentati congiuntamente da più Stati o imprese.

2. La domanda contiene una descrizione del progetto, precisando i seguenti elementi:

a) tipo di progetto:

- progetto innovativo,
- studio di fattibilità (incluso l'obiettivo, i metodi e il costo dello studio);

b) descrizione del progetto:

- modi e operatori implicati,
- motivo del progetto (domanda dell'utenza, congestione, mercato potenziale, distanza dell'area, ecc.),
- aspetti innovativi rispetto alla situazione attuale,
- portata e tipo della cooperazione,
- durata del progetto,
- necessità del contributo (altri contributi concessi o previsti, risorse finanziarie dei richiedenti, ecc.),
- importo in ecu del contributo richiesto;

c) tracciato/asse del progetto:

- importanza dell'asse per l'economia comunitaria (volume trasportato dai vari modi di trasporto; altro potenziale),
- rilevanza dell'asse per la politica comunitaria dei trasporti (inclusione dell'asse pilota nella rete di trasporto combinato transeuropea, importanza dell'asse pilota tenuto conto di rilevanti corridoi di trasporto multimodale in Stati terzi),
- condizioni del mercato, compresi i servizi e le tecnologie esistenti, anche in considerazione di altri modi di trasporto;

d) tipo di contributo comunitario finanziario richiesto, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Nella domanda i richiedenti definiscono gli obiettivi del progetto e indicano i mezzi con i quali si propongono di raggiungerli. La domanda contiene inoltre tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di effettuare la selezione in conformità dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

4. Ai fini della valutazione, oltre agli elementi indicati nei paragrafi 2 e 3, le domande relative ad azioni di trasporto combinato contengono:

- a) una lettera di intenzioni dei richiedenti, nella quale questi si impegnano ad eseguire il progetto in caso di concessione del contributo finanziario richiesto;
- b) un allegato finanziario che dettaglia tutti i costi in ecu e tutti gli altri finanziamenti previsti per il progetto;
- c) un allegato contenente l'elenco degli operatori che partecipano al progetto con indicazione del loro status giuridico e della capacità finanziaria.

5. Appena ricevuta la domanda, la Commissione ne verifica l'ammissibilità a norma degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6

Selezione dei progetti — concessione del contributo finanziario

1. Le decisioni relative alla concessione dei contributi finanziari a norma del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. Esse si fondano su di una selezione volta a determinare se il progetto favorisce l'uso del trasporto combinato.

2. La Commissione esaminerà se il progetto è in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e se è conforme agli obiettivi generali e specifici indicati all'articolo 1. A questo fine la Commissione terrà conto innanzitutto dei criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Per valutare se il progetto è in grado di realizzare i propri obiettivi si terrà conto innanzitutto dei seguenti indicatori, rispetto ai quali si procederà a verifica delle stime effettuate dagli stessi richiedenti:

- a) clientela potenziale del trasporto combinato;
- b) prezzo e prestazioni del servizio (accessibilità, affidabilità, risparmi di tempo) rispetto a servizi concorrenti di trasporto stradale o di altro genere (all'epoca della domanda e ad avvenuta realizzazione del progetto);
- c) fatturato previsto;
- d) fattori di costo (in particolare elementi di valutazione del costo marginale di accesso all'infrastruttura, segnatamente ferroviaria, del servizio oggetto dell'azione pilota e ogni altra informazione che consenta di valutare se il contributo ai costi per l'accesso all'infrastruttura è giustificato);
- e) calendario per raggiungere una vitalità economica.

4. Per valutare se il progetto è in grado di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti si terrà conto principalmente dei seguenti indicatori:

- a) modifica prevista del traffico (come percentuale del traffico complessivo sull'asse);

- b) effetti su altri servizi di trasporto e possibilità di ingresso di nuovi operatori nel mercato relativo;
- c) rilevanza dei risultati dei progetti per altri assi/imprese/operatori del mercato;
- d) benefici per l'ambiente e la sicurezza rispetto all'offerta esistente.

5. La Commissione assicurerà inoltre che la domanda sia conforme alle altre condizioni di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'accordo degli Stati sul cui territorio l'azione viene eseguita;
- b) l'esclusione di misure di infrastruttura;
- c) l'esclusione di azioni di ricerca;
- d) la garanzia che alla data del 27 giugno 1997 le imprese ferroviarie partecipanti al progetto detengono una licenza ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/18/CE.

6. Le procedure di sorveglianza e valutazione di cui all'articolo 10 sono definite nelle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

7. Destinatari di dette decisioni sono i beneficiari e gli Stati membri sul cui territorio sono situati gli assi di trasporto combinato.

Articolo 7

Procedura del comitato

La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2236/95, nella composizione prevista per il settore dei trasporti.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato dalla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

La Commissione può differire al massimo di un mese, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Il contributo finanziario può essere concesso per spese relative alla realizzazione di azioni eseguite dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione.
2. Il contributo finanziario non è concesso per spese effettuate prima della data di ricevimento della domanda da parte della Commissione.
3. Gli impegni e i pagamenti sono espressi e corrisposti in ecu.
4. Come regola generale i pagamenti vengono effettuati mediante versamento di acconti e di un saldo finale. Il primo acconto è corrisposto al momento dell'approvazione della domanda di contributo. I versamenti successivi sono effettuati sulla base delle relative richieste, tenendo conto dello stato di avanzamento del progetto.
5. La Commissione procede al versamento del saldo dopo approvazione di una relazione del beneficiario sull'esecuzione dello studio o delle altre misure, nella quale sono dettagliate tutte le spese effettivamente sostenute.

Articolo 9

Controllo finanziario

1. Salvi controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e salvo il disposto dell'articolo 188 A del trattato, come pure ogni controllo effettuato a norma dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o altri agenti della Commissione possono ispezionare i luoghi di esecuzione delle azioni finanziate, al fine di eseguire controlli a campione.
2. Se in seguito all'attività svolta per un'azione il contributo finanziario risulta in tutto o in parte ingiustificato la Commissione procede a indagini adeguate.
3. In seguito all'indagine di cui al paragrafo 2, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'azione di cui si tratta, qualora risulti confermata l'esistenza di una irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo, in particolare in caso d'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di realizzazione dell'azione e per la quale non sia stata richiesta l'approvazione della Commissione.

Articolo 10

Sorveglianza e valutazione

1. La Commissione sorveglia la realizzazione dei progetti nel corso dell'esecuzione e ad esecuzione avvenuta.

A tal fine può avvalersi se necessario anche di consulenze esterne. Il lasso di tempo per l'esecuzione della sorveglianza dopo il completamento del progetto è determinato dalla Commissione nella decisione di cui all'articolo 6, tenendo conto delle specifiche circostanze di esecuzione del progetto. A completamento del progetto e prima di procedere al versamento del saldo, la Commissione effettua una valutazione del progetto.

2. Una percentuale non superiore all'uno per cento dei fondi stanziati ai fini del presente regolamento è accantonata per le attività di sorveglianza e di valutazione esterne.

Articolo 11

Relazione

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate in forza del medesimo. La Commissione tiene in gran conto le osservazioni formulate dalle altre istituzioni sulla relazione.

L'applicazione del presente regolamento viene valutata secondo i criteri di valutazione della Commissione. I risultati di detta valutazione sono resi disponibili anteriormente al 1° ottobre 2001.

Articolo 12

Pubblicità

I beneficiari si adoperano a dare adeguata pubblicità al contributo concesso in forza del presente regolamento, onde far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle modalità delle iniziative in proposito.

Articolo 13

Durata

La concessione di contributi finanziari a favore del trasporto combinato in forza del presente regolamento è autorizzata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. Entro il 31 dicembre 2001 il Consiglio delibera, su proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni del trattato, in merito alla prosecuzione dei contributi finanziari dopo tale data.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.